



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 11/26

Dec. n° 11/26

Il giorno 11 giugno 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,  
70,

## **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

### **DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1

R.d.G., il 4 giugno 2026 nei confronti di:

**RUSSO Alessio**, nato *omissis*, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C.

“SCORPIONI”, con tessera n. 26112565 e licenza Fuoristrada nazionale n.

Y03295;

#### **incolpato di:**

“violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile *ex art.* 32

R.M.M., e ciò in quanto, domenica 24 maggio 2026, alle ore 18.30, presso il

crossodromo comunale “G. Ceccarini” di Città di Castello (PG), durante lo svolgimento della gara 2 della classe MX1 rider, nel momento in cui il pilota Alessio RUSSO risultava fermo lungo il tracciato per un guasto alla moto, nonché assistito dal personale di servizio per uscire dalla pista, il di lui padre, sig. Giosuè RUSSO (non tesserato F.M.I.) tentava di entrare in pista nonostante il divieto imposto dal personale sanitario. Se non ché, il predetto sig. Giosuè RUSSO, aggrediva verbalmente e fisicamente le operatrici sanitarie P. C. e S. P., che venivano aiutate dal sig. O. C., addetto al recupero moto, ad allontanare sia il pilota Alessio RUSSO, che il padre. Successivamente, entrambi i RUSSO risultavano irreperibili per la notifica della relativa sanzione.”.

### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 4.06.2026 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la proposta di sanzione del Commissario di Gara preposto alla manifestazione cod. UMBMX003, denominata “Campionato Regionale Motocross”, svoltasi il 24 maggio 2026 a Città di Castello (PG); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara, la relazione della operatrice dell'assistenza sanitaria;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 11.06.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto

incolpato affinché lo stesso si avvalsesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 9.06.2026.

Detta facoltà è stata esercitata dal sig. RUSSO, che ha fatto pervenire, tramite mail, la propria memoria difensiva in data 4 giugno u.s..

Nella stessa si legge: *“Prima di tutto volevo chiedere scusa di quanto accaduto. Dopo la rottura della mia moto in un punto della pista molto veloce io sono rimasto lì bloccato con la moto per almeno 3 giri prima che arrivassero i soccorsi. che non la riuscivo a spostare da solo mio padre non vedendomi passare si era spaventato quando mi ha visto bloccato lì ovviamente mi voleva aiutare ma ciò non toglie che ha sbagliato a reagire in quel modo dopo che la signora lo aveva chiamato cretino. infatti io sottoscritto Alessio Russo ho cercato di tranquillizzare la situazione. però vorrei fare un appunto molto importante.*

*nessuno e stato aggredito fisicamente ci sono stati solo dei scambi di insulti da parte del personale e mio padre però ripeto nessuno e stato aggredito fisicamente ci tenevo a precisarlo.”*

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

#### OSSERVA

La contestazione mossa dalla Procura Federale all'incolpato è relativa alla responsabilità oggettiva *ex art. 32 RMM* del pilota Russo Alessio per il

comportamento tenuto dal padre/accompagnatore (non tesserato) Russo Giosuè - nel corso della manifestazione “Campionato Regionale Motocross” svoltasi il 24 maggio 2026 in Città di Castello (UMBMX003). Si rappresenta, infatti, che nel corso dello svolgimento della gara 2 della classe MX1 rider, allorquando il pilota RUSSO Alessio era fermo per un guasto alla moto lungo il tracciato ed era assistito dal personale di servizio per garantire l'uscita dalla pista, il padre sig. RUSSO Giosuè (padre /accompagnatore non tesserato F.M.I.) tentava ripetutamente di entrare in pista nonostante il categorico divieto imposto dal personale sanitario presente sul circuito. A tale giusto divieto il RUSSO Giosuè, aggrediva verbalmente e fisicamente le due operatrici sanitarie, in soccorso delle quali interveniva l'addetto al recupero moto, che provvedeva ad allontanare sia il pilota RUSSO Alessio, che il padre accompagnatore. Tali circostanze risultano dai rapporti ufficiali depositati in atti, ed in particolare dal rapporto redatto da una delle due operatrici sanitarie che hanno subito l'aggressione da parte del padre accompagnatore del pilota.

Il Russo Alessio nella memoria difensiva che ha fatto pervenire, conferma l'episodio, sebbene con dinamica diversa disconoscendo l'aggressione fisica posta in essere dal padre nei confronti delle operatrici sanitarie, e in ogni caso si scusa ripetutamente per quanto accaduto.

Pertanto dalla disamina degli atti, e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale*, si denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato Russo Alessio a titolo di

responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* per il comportamento tenuto dal proprio genitore accompagnatore Russo Giosuè, soggetto non suscettibile di essere sottoposto a giudizio in quanto non tesserato FMI.

Risulta, invero, dalla lettura degli atti ufficiali che il Russo Giosuè, padre del pilota, ha assunto una serie di condotte in violazione dell'art. 1 del RdG, in particolare entrava in pista senza autorizzazione, inveiva e teneva un atteggiamento aggressivo nei confronti delle due operatrici del servizio sanitario intervenute in soccorso del figlio, reiteratamente tentava di entrare in pista nonostante i ripetuti richiami, con spregio delle norme di sicurezza. Tutte le condotte descritte, tenute dal padre del pilota, integrano, senza alcun dubbio, la violazione dei principi contenuti nell'art. 1 del RdG. Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che quindi sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato sebbene *ex art. 32 RMM.*

La violazione di cui è incolpato è relativa alla sola responsabilità oggettiva indicata nell'art. 32 del R.M.M., che recita al n° 1: *"Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in*

*occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima) da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori, anche se non tesserati".*

Pertanto tenendo conto che non vi è alcuna partecipazione documentata del pilota ai gravi fatti antisportivi posti in essere dal padre accompagnatore, e ritenuta l'assoluta incensuratezza dello stesso, considerato il riconoscimento delle responsabilità, atteso la natura oggettiva della responsabilità, si ritiene equo applicare nei suoi confronti la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza.

Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio vanno in ogni caso riconosciute al Russo Alessio le attenuanti di cui all'art. 45 RdG, atteso il suo comportamento positivo di ravvedimento consistito nello scusarsi per il comportamento tenuto dal padre, dichiarazioni contenute nella memoria difensiva in atti.

Ciò posto, le violazioni di cui si è reso responsabile il Russo Alessio, conducono all'applicazione nei suoi confronti della sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi 1 (mesi uno), misura della sanzione determinata previo concessione delle attenuanti *ex art. 45 RdG*.

**P.Q.M.**


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45 ed 80 del R.d.G., dichiara:

**RUSSO Alessio**, nato *omissis*, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C. “SCORPIONI”, con tessera n° 26112565 e licenza Fuoristrada nazionale n° Y03295 **responsabile dell’illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l’effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera tessera n° 26112565 e della licenza n° Y03295 per mesi 1 (mesi uno), fine sanzione 11 luglio 2026.**

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

*all.*



Depositata 11 giugno 2026

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Russo Alessio;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Umbria;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**